

PROCEDURA DI MOBILITA' VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

GIOVANNI MAGLIARO

Con la sentenza n. 14990 del 28 maggio 2021 la Corte di Cassazione si pronuncia su un interessante caso di licenziamento avvenuto al termine della procedura di mobilità messa in opera dalla Peugeot Citroen Italia ai sensi della legge n.223/1991. Una lavoratrice adiva il Tribunale di Milano lamentando la illegittimità del licenziamento intimato dalla Società Peugeot a seguito della procedura di mobilità. In particolare la ricorrente, inquadrata nel secondo livello, lamentava di avere sempre svolto la mansione di "antenna garanzia" nell'ambito del settore "garanzie" sino al dicembre 2015. A seguito della soppressione della relativa mansione veniva adibita ad altre dequalificanti mansioni con l'intento di allontanarla dalla compagine aziendale per poi venire licenziata nell'ambito del suddetto licenziamento collettivo in quanto la mansione da ultimo svolta, ossia quella di "addetto archivio" (ricoperta dal luglio 2016), era stata dichiarata in esubero. Quindi, secondo la ricorrente, essendo stata adibita alla mansione di "addetto archivio" solo "temporaneamente" non avrebbe dovuto essere inserita fra i profili in esubero. Il primo giudice accoglieva il ricorso, annullava il licenziamento e condannava la Società alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria nel limite massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita. A seguito della opposizione della Società Peugeot il Tribunale confermava l'ordinanza e l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta chiarendo che ciò derivava dalla collocazione presso l'archivio solo provvisoria e solo da poco assegnata alla lavoratrice. La Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo proposto dalla Società, condividendo gli accertamenti di fatto e le valutazioni in diritto svolte dal Tribunale. La Società ha proposto ricorso per Cassazione.



n. 164
14 giugno 2021

La Società Peugeot ha proposto ricorso in Cassazione per due motivi. Col primo motivo osserva che la sentenza impugnata aveva ritenuto che la illegittimità della procedura non derivava dalla soppressione della mansione di addetta agli archivi, sicché tale soppressione doveva ritenersi valida, a prescindere dal fatto che l'adibizione ad essa della lavoratrice fosse definitiva o provvisoria, non potendo il giudice sindacare in merito alle scelte imprenditoriali.

Secundo la Cassazione il motivo è infondato. A prescindere dalla considerazione che la Corte di merito non ha statuito sulla legittimità della soppressione della posizione lavorativa di addetto agli archivi (né avrebbe potuto farlo trattandosi di scelte insindacabili dell'imprenditore), deve evidenziarsi che la sentenza impugnata ha ribadito un elementare principio di civiltà giuridica e di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Non è conforme a tali canoni il licenziamento di un dipendente addetto a mansioni diverse da quelle considerate in esubero ed adibita a queste ultime solo pochi mesi prima del recesso.

Col secondo motivo la Società sostiene che la lavoratrice non aveva mai dedotto di essere fungibile rispetto ad altri lavoratori e non aveva comunque assolto l'onere di dimostrare l'illegittima applicazione dei criteri di scelta, indicando i lavoratori rispetto ai quali tale scelta avrebbe dovuto essere effettuata.

La Cassazione ritiene infondato anche tale secondo motivo. Lamentato da parte della lavoratrice ricorrente che ella non poteva essere licenziata in quanto solo provvisoriamente (e peraltro solo da pochi mesi) adibita all'archivio, sarebbe stato onere della Società provare che la scelta, in base ai criteri adottati (e neppure specificati) dalla Società stessa, era corretta.

La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso della Società Peugeot Citroen Italia e l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio oltre spese generali e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.